



Politecnico
di Bari

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Reclutamento, Servizi Previdenziali e Relazioni Sindacali

D.R. n. 57

IL RETTORE


- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1 "Autonomia delle Università";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 53 "incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art.2, comma 1, lett. o) che affida in capo al Direttore Generale "la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo";
- VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTO il vigente CCNL del comparto Università;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 31 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il "Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato";

DECRETA

E' emanato il "Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento in parola entra in vigore il giorno successivo a quello della data del presente decreto di emanazione.

Bari, 16.02.2018



Il Rettore
Prof. Eugenio DI SCIASCIO



REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con l'atto n. 3 del 31.1.2018)

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o parziale con personale tecnico amministrativo, ai sensi del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del vigente CCNL di comparto, presso il Politecnico di Bari.

Articolo 2 Assunzione di personale a tempo determinato categorie B e C

L'Ateneo può assumere personale a tempo determinato, categorie B e C, per far fronte alle seguenti esigenze:

- a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;
- b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle Leggi 30.12.1971 N. 1204, 9.12.1977 N. 903 e 8.3.2000 n. 53;
- c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio.

Articolo 3 Assunzione di personale a tempo determinato categorie C, D e EP

L'Amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, per le categorie C, D e EP con personale tecnico amministrativo dotato delle professionalità necessarie, per una durata non superiore a 3 anni, inclusi eventuali periodi di proroga, per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse e per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto di lavoro a tempo determinato deve in ogni caso essere coerente con la durata del progetto e non può superare i termini di scadenza relativi allo stesso e al finanziamento.

L'Amministrazione potrà ricorrere a tale tipologia di rapporto di lavoro anche per assunzioni di personale aggiuntivo da impiegare nell'ambito di contratti di ricerca finanziati dalla UE ad esclusione delle collaborazioni di durata inferiore a sei mesi.

Articolo 4 Attivazione delle procedure di richiesta

1. Richieste di personale categorie B e C



Le richieste di personale a tempo determinato di cui all'articolo 2 del presente Regolamento dovranno essere indirizzate al Direttore Generale da parte del responsabile della struttura interessata e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del dipendente che si intende sostituire ed esigenza motivata di sostituzione di personale assente;
- attività lavorativa svolta dal dipendente da sostituire;
- descrizione delle cause che determinano le straordinarie esigenze di servizio o particolari punte di attività e la relativa o presumibile durata;
- dichiarazione del responsabile della struttura attestante l'impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio nella struttura stessa;
- numero, categoria e area del personale richiesto, il regime di orario;
- il titolo di studio e l'esperienza professionale che i candidati devono possedere secondo quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento;
- modalità e oggetto della prova selettiva;
- copertura della spesa qualora la stessa gravi sul bilancio della struttura richiedente.

2. Richieste di personale categorie C, D e EP

Le richieste di personale a tempo determinato di cui all'articolo 3 del presente Regolamento dovranno essere indirizzate al Direttore Generale da parte del responsabile della struttura interessata. Le richieste dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- descrizione e durata del programma di ricerca o della complessità delle infrastrutture da attivare o del progetto di miglioramento dei servizi offerti;
- responsabile scientifico titolare dei fondi del programma di ricerca e il responsabile del progetto di attivazione di infrastrutture tecniche complesse o del progetto di miglioramento dei servizi offerti;
- il tipo di finanziamento e il relativo ammontare a carico del quale sarà imputata la spesa con indicazione dei termini di durata del progetto e del finanziamento;
- il numero, la categoria e l'area del personale richiesto, il regime di orario e la durata del rapporto di lavoro;
- il titolo di studio e le professionalità che i candidati devono possedere secondo quanto previsto all'art.7 del presente regolamento;
- le tipologie di titoli valutabili e le materie oggetto delle prove selettive da inserire nel bando di selezione.

Articolo 5 Valutazione delle richieste

Valutazione delle richieste di personale categoria B, C

Le richieste di personale di cui all'articolo 2 sono esaminate e decise dal Direttore Generale in base ai seguenti elementi:

- il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la struttura richiedente e la necessità della copertura del posto temporaneamente vacante tenuto conto della struttura organizzativa d'Ateneo;
- i requisiti di eccezionalità ed urgenza;
- l'impegno finanziario in relazione alle disponibilità di bilancio;
- altri eventuali elementi emergenti.

Valutazione delle richieste di personale categoria C, D e EP



Le richieste dirette alla costituzione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 sono esaminate e decise dal Consiglio di Amministrazione, in base ai seguenti elementi:

- il maggiore impegno in termini di impiego di personale richiesto dal programma di ricerca o dal progetto di miglioramento dei servizi offerti o dalla complessità delle infrastrutture tecniche da attivare;
- la durata del progetto ovvero il carattere sperimentale dell'iniziativa;
- la copertura finanziaria;
- il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la struttura richiedente.

Qualora la valutazione della portata del programma di ricerca o del progetto di miglioramento dei servizi offerti e la complessità delle infrastrutture tecniche da attivare lo rendano necessario, il Direttore Generale può nominare apposita Commissione composta da tecnici esperti nella materia.

Qualora la costituzione del rapporto di lavoro sia sostenuta da finanziamenti esterni, qualunque sia la categoria di riferimento, la relativa proposta è esaminata e approvata dal Direttore Generale. Ugualmente è valutata e approvata dal Direttore Generale la richiesta di proroga del medesimo rapporto di lavoro.

Articolo 6 Copertura finanziaria

Copertura finanziaria del personale categoria B e C

La spesa per l'assunzione di personale di categoria B e C, per le esigenze di cui all'articolo 2, è a carico del bilancio universitario, ovvero dei fondi a disposizione del bilancio delle strutture richiedenti.

Copertura finanziaria del personale categoria C, D e EP

La spesa per l'assunzione di personale di categoria C, D ed EP, per le esigenze di cui all'articolo 3, è a carico dei fondi a disposizione delle strutture richiedenti ovvero a carico del bilancio universitario, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora l'assunzione sia finalizzata all'attivazione di infrastrutture tecniche complesse e per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti.

Articolo 7 Modalità di reclutamento

Reclutamento del personale categoria B

Per la partecipazione alle procedure selettive, per la categoria B, posizione economica B1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove selettive consistono in una prova pratica e colloquio.

Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3 anziché iniziale B1 è possibile il reclutamento a seguito di selezioni pubbliche per esami qualora, oltre il titolo di studio della scuola dell'obbligo, siano previsti requisiti professionali specifici comprovati dal possesso del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi della L.n. 845/1978, art.14, oppure del diploma di corso professionale specifico o da dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro (Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici o privati, Aziende) sulla competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa e relative alla attività da svolgere.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta o pratica e in una prova orale.

Al fine del superamento delle prove d'esame, i candidati devono riportare una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse.

La commissione esaminatrice è composta, nel rispetto delle norme vigenti in materia, da personale della categoria EP o D in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove selettive. Le funzioni di segretario sono svolte da personale della categoria C.

Reclutamento del personale categoria C di cui all'art.2

Per l'accesso alla categoria C il reclutamento avviene a seguito di selezioni pubbliche per titoli ed esami tendenti alla formazione preventiva di apposite graduatorie utili al tempestivo reclutamento del personale.

Per l'accesso a tale categoria è prescritto il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

Gli esami possono consistere in una prova scritta o pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale da individuare di volta in volta nel bando di selezione, ove sono anche indicate le materie oggetto delle stesse prove.

Al fine del superamento delle prove d'esame, i candidati devono riportare una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse.

La Commissione esaminatrice è composta, nel rispetto delle norme vigenti in materia, da un professore universitario o da un ricercatore confermato o da un dirigente o dipendente della categoria EP, in funzione di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'area amministrativa di categoria non inferiore alla C.

Il numero massimo dei candidati ammissibile alle prove concorsuali è pari a 150. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore, l'Amministrazione può procedere a prove di preselezione di tipo attitudinale.

Reclutamento del personale categoria C, D e EP di cui all'art.3

Reclutamento del personale Categoria C

Il personale di cui all'articolo 3 categoria C è reclutato mediante selezione pubblica, per titoli ed esami. Gli esami possono consistere in una prova scritta o pratica o a contenuto teorico-pratico e in una prova orale. Per l'accesso a tale categoria è prescritto il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali requisiti professionali specifici.

Reclutamento del personale Categoria D

Il personale di cui all'articolo 3 categoria D è reclutato mediante selezione pubblica per titoli ed esami. Gli esami possono consistere in due prove scritte o in una prova scritta e una pratica o a contenuto teorico-pratico e in una prova orale. Per l'accesso a tale categoria è prescritto il diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004, ed eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa.

Il personale da impiegare nell'ambito di contratti di ricerca finanziati dalla UE, è reclutato mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.



Reclutamento del personale Categoria EP

Il personale di cui all'articolo 3 categoria EP è reclutato mediante selezione pubblica, per titoli ed esami. Gli esami possono consistere in due prove scritte o in una prova scritta e una pratica o a contenuto teorico-pratico e in una prova orale.

Per l'accesso a tale categoria è prescritto il diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 e l'abilitazione professionale e/o particolare qualificazione professionale ricavabili da precedenti esperienze lavorative e/o da titoli post-universitari.

Il personale da impiegare nell'ambito di contratti di ricerca finanziati dalla UE, è reclutato mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.

Procedura di reclutamento per le categorie C D e EP

La selezione dovrà tendere a verificare le conoscenze tecniche dei candidati e l'attitudine alla ricerca nell'ambito del programma che si intende attuare.

Le indicazioni relative ai titoli di studio e agli eventuali requisiti professionali per l'ammissione alla selezione, ai titoli valutabili nonché quelle sulle tematiche delle prove d'esame e della prova orale, devono essere specificate dalla struttura interessata nella richiesta formulata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la Commissione esaminatrice è costituita dal responsabile della ricerca o del progetto di miglioramento dei servizi offerti in qualità di presidente e da due esperti delle tematiche relative alle prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'area amministrativa di categoria non inferiore alla C.

Al fine del superamento delle prove d'esame, i candidati devono riportare una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse.

Articolo 8 **Titoli**

Per la copertura dei posti della categoria C, il bando di concorso per titoli ed esami prevederà le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:

- a) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati;
- b) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati;
- c) incarichi professionali o servizi speciali svolti;
- d) servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso altri Atenei.

Per la copertura dei posti della categoria D ed EP, il bando di concorso per titoli ed esami prevederà le seguenti categorie di titoli da valutare, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:

- a) diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, borse di studio presso enti pubblici, masters universitari;
- b) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati;
- c) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali;
- d) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- e) incarichi professionali o servizi speciali;



- f) altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni o seminari di studio, corsi di formazione o altri titoli che si riterrà opportuno inserire nel bando in relazione alle professionalità da reclutare;
- g) servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso altri Atenei.

Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente documentato mediante autocertificazione o certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento delle prove medesime.

La valutazione dei titoli deve essere comunicata ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Articolo 9 Bando di Concorso

Il bando di selezione è pubblicato all'Albo del Politecnico di Bari per un periodo di venti giorni ed è soggetto alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Il bando deve contenere il termine e le modalità per la presentazione delle domande, il numero dei posti messi a concorso, l'avviso per la determinazione del calendario delle prove. Deve indicare le materie e il contenuto delle prove, la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove, i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza e preferenza a parità di merito, i termini e le modalità per la loro presentazione.

Nei concorsi per titoli ed esami, il bando deve contenere le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile.

Articolo 10 Formazione della graduatoria e approvazione atti

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio precede in graduatoria il più giovane d'età.

Il punteggio finale è dato per i concorsi per la categoria B, C, D e EP dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta o pratica, e della votazione conseguita nella prova orale. Nelle selezioni per titoli ed esami a tale votazione è aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli.

La graduatoria di merito, approvata con decreto del Direttore Generale, è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di sei mesi dalla pubblicazione e la sua validità può essere prorogata sino all'approvazione di una graduatoria relativa ad un successivo bando emesso per la medesima categoria e comunque per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi. In assenza di una graduatoria di merito a tempo determinato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per assunzioni di personale a tempo indeterminato, per la stessa categoria e area, anche per assunzioni a tempo determinato, previo consenso dell'interessato e senza che ciò pregiudichi la sua eventuale nomina a tempo indeterminato.

Tale facoltà e la sua implicazione sono rese note ai candidati mediante indicazione contenuta nel bando di concorso a tempo indeterminato.



Articolo 11
Limiti alle assunzioni e norme di rinvio

Le assunzioni di cui al presente regolamento possono essere effettuate nel limite percentuale previsto dall'art. 23 del d. lgs. n. 81 del 2015 in rapporto al personale in servizio a tempo indeterminato; costituiscono ulteriori limiti le disposizioni previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, con le deroghe previste, per i fondi extra FFO, dalla L. n. 266 del 2005.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di reclutamento, anche a tempo determinato, del personale nella Pubblica Amministrazione e le disposizioni previste dal CCNL del Comparto Università.

